

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 187 del 1° luglio 2025

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive)

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 71/1997)

L'articolo dispone che i calcari, il travertino, il gesso e l'arenaria (materiali classificati dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 71/1997 quali materiali di prevalente uso ornamentale o edile) che, nel caso specifico, non possiedono le caratteristiche per un uso ornamentale o edile possono essere destinati ad altri utilizzi, fermo restando il pagamento del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge regionale.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 71/1997)

L'articolo prevede espressamente tra le funzioni della Regione (articolo 4) anche quella di verificare la conformità al Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) dei programmi provinciali delle attività estrattive di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale. Si precisa che l'amministrazione regionale attualmente partecipa alle conferenze di servizi indette nell'ambito dell'iter autorizzatorio di ogni singolo progetto di cava per verificare la conformità al PRAE di tale progetto.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 71/1997)

L'articolo introduce nella disciplina regionale in questione i principi della promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 4

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 71/1997)

L'articolo apporta alcune modifiche alla disciplina regionale di settore nella parte in cui individua (articolo 6) il contenuto del Piano regionale della attività estrattive (PRAE).

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 5

(Autorizzazione alla coltivazione)

L'articolo detta nuove disposizioni in merito al procedimento autorizzatorio da seguire per esercitare l'attività estrattiva nel territorio regionale, adeguandolo alla normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 6

(Sistema informativo regionale Marche attività estrattive)

L'articolo prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2026, presso la Giunta regionale del Sistema Informativo regionale Marche attività estrattive (SIRMAE), in sostituzione del catasto delle cave previsto dall'articolo 23 della l.r. 71/1997.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 7

(Norme transitorie)

L'articolo dispone che, nelle more dell'aggiornamento del PRAE, in deroga ai piani provinciali delle attività estrattive e per i soli materiali di difficile reperibilità, i progetti che abbiano già usufruito dell'ampliamento già concesso dal legislatore regionale con l'articolo 4 della l.r. 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale) possono beneficiare, alle medesime modalità e condizioni, di un ulteriore ampliamento sino al 30 per cento dei volumi complessivi già autorizzati e per i soli siti estrattivi in cui sia stato raggiunto almeno il 65 per cento del volume di scavo complessivamente autorizzato.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 8

(Abrogazioni)

L'articolo abroga la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 71/1997 e l'allegato C della medesima legge regionale.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 9

(Disposizioni finali)

L'articolo detta disposizione a carattere organizzativo, prevedendo la data del 30 giugno 2026 quale termine per l'attuazione a carico della Giunta regionale degli adempimenti necessari per l'istituzione del SIRMAE.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 10

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*